ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO

Dal 1° marzo 2022 l'assegno unico costituirà l'unico beneficio economico attributo alle famiglie con figli minorenni o figli maggiorenni fino al 21° anno d'età che siano studenti, lavoratori a basso reddito o in cerca di lavoro.

A CHI SPETTA

L'accesso alla misura, prevista dal D. Lgs. 29.12.2021 n. 230, è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività.

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 29.12.2021 n. 230, **l'assegno è riconosciuto**:

- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorrano specifiche condizioni;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D. Lgs. 230/2021, l'assegno unico e universale per figli maggiorenni fino a 21 anni spetta a condizione che il figlio a carico, alternativamente:

- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro;
- svolga il servizio civile universale.

L'assegno è riconosciuto **a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori**, e quindi spetta ai soggetti:

- non occupati;
- disoccupati;
- percettori di reddito di cittadinanza;
- lavoratori dipendenti;

- lavoratori autonomi;
- pensionati.

La misura in esame viene riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 3 del D. Lgs. 230/2021):

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

IMPORTO SPETTANTE

L'importo dell'assegno è variabile e soggetto a maggiorazioni in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico.

In generale, **l'assegno spetta in misura piena, pari a 175,00 euro, ai nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro** e **si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 50,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro**.

Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

Si segnala che l'importo base può essere soggetto alle seguenti maggiorazioni:

- in caso di figli successivi al secondo;
- qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni;
- per ciascun figlio con disabilità, con importo graduato secondo l'età e le classificazioni della condizione di disabilità;
- per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (c.d. "bonus secondo percettore di reddito");
- per i nuclei familiari con 4 o più figli;
- per le prime tre annualità, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 euro.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dall'1.1.2022 attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito istituzionale, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta nazionale dei servizi (CNS);
- istituti di Patronato;

dai seguenti soggetti:

- uno dei genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- il figlio maggiorenne per sé stesso;
- un affidatario o un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

La **domanda per l'assegno dovrà essere inoltrata ogni anno**. Ma chi percepisce il reddito di cittadinanza non dovrà inoltrarla, in quanto l'assegno unico verrà pagato d'ufficio dall'Inps.

LE ALTRE DETRAZIONI FISCALI

Con l'art. 19, comma 6, del decreto Sostegni ter viene introdotto un nuovo comma 4-ter nell'art. 12 TUIR grazie al quale "ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione".
In altri termini, viene ora espressamente confermato per legge che anche nel 2022 i genitori potranno ancora detrarre le spese sostenute per figli fino a 21 anni di età, ancorché per gli stessi dal prossimo marzo non spettino più le detrazioni fiscali per figlio a carico.

Inoltre, per evitare che i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni che non studiano, non lavorano, né lo cercano, potessero essere fiscalmente parificati ai cd. "altri familiari a carico", il decreto prevede che la detrazione possa essere usufruita esclusivamente in dichiarazione dei redditi.

Va, infine, rammentato che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo il nuovo assegno, potranno continuare a fruire anche della detrazione fiscale per figli a carico, mentre il limite quantitativo di reddito per poter essere considerati "a carico" rimane invariato (reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro, in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni).

Si ricorda ai Sigg. Clienti che il nostro Studio non effettua tale adempimento. Si consiglia, pertanto di rivolgersi ad un CAF (Centro Assistenza Fiscale) per l'elaborazione del modello ISEE e la richiesta degli assegni familiari.

Cordialmente.

Roma, 18 febbraio 2022

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA